

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**III LEGISLATURA**

---

(Nn. 135 e 292-A)

**RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)**

(RELATORE PAPALIA)

SUI

**DISEGNI DI LEGGE**

Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale

**d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI, FENOALTEA, CIANCA e MARAZZITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

E

Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 novembre 1958 (V. Stampato n. 137)*

**d'iniziativa dei deputati DEGLI OCCHI, AMADEI, BERLINGUER, GREPPI, ROSSI  
Paolo, COLITTO, CAVALIERE, BARDANZELLU, FERIOLI, MACRELLI, COMANDINI  
e PINNA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1<sup>o</sup> DICEMBRE 1958

---

Comunicata alla Presidenza l'11 aprile 1959

---

ONOREVOLI SENATORI. — La 2<sup>a</sup> Commissione raccomanda al Senato l'approvazione della proposta di legge n. 292 presentata dal deputato Degli Occhi e già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Alla proposta Degli Occhi, per ragioni di connessione, è stato abbinato il disegno dell'onorevole Picchiotti presentato il 26 settembre 1958 ed avente il n. 135.

Entrambi i disegni di riferiscono agli articoli 164 e 175 del Codice penale vigente, dei quali propongono la modificazione.

È noto che l'istituto della sospensione condizionale della pena venne introdotto nella nostra legislazione con la legge del 26 giugno 1904, n. 266.

Con l'articolo 1 di quella legge, veniva disposto che si poteva sospendere la esecuzione delle pene « non superiori a sei mesi » per coloro che in precedenza « non avevamo riportato condanna alla reclusione ».

Questa norma, in successione di tempo, venne modificata dagli articoli 163 e 164 del Codice penale 1931, che disponevano potersi la sospensione applicare ai condannati a pene « non superiori ad un anno » che non avessero riportato « precedente condanna per delitto ».

Queste ultime disposizioni, apparentemente più favorevoli, si dimostrarono invece, più restrittive in quanto, essendo ritenuta causa di esclusione non « una precedente condanna alla reclusione » ma « una precedente condanna per delitto », venivano ad essere esclusi dalla possibilità di godere del beneficio anche coloro che, magari 50 anni prima del nuovo trascorso, erano stati condannati con decreto penale alla multa.

Ad evitare le conseguenze non favorevoli apportate dalla innovazione del codice del 1931, hanno voluto provvedere i progetti degli onorevoli Degli Occhi e Picchiotti, i quali con la proposta riforma rimettono in vita i principi già contenuti nella legge del 26 giugno 1904.

Su di un punto la Commissione non ha potuto condividere la deliberazione dell'altro ramo del Parlamento, ed è quello relativo alla formulazione dell'ultima parte dell'articolo 1 del progetto Degli Occhi.

La Commissione non ha creduto equo distinguere fra coloro che già ebbero una condanna alla multa con pena sospesa prima dell'entrata in vigore dell'attuale riforma, e quelli che la condanna alla multa con pena sospesa hanno riportato o riporteranno dopo la presente modifica. Per gli uni e per gli altri restano egualmente valide tutte le ragioni che si apportano a giustificazione della proposta modifica.

Inoltre, dovendo l'articolo 1 non rimanere come norma a sè stante di una legge avulsa dal Codice, ma trasformarsi nel nuovo articolo 164 del Codice penale, è evidente che la dizione usata « prima dell'entrata in vigore della presente legge » non è appropriata e va eliminata.

Si è ritenuto per ciò di adottare, tra i diversi emendamenti presentati, quello proposto dallo stesso Governo.

Per il resto, la Commissione è d'accordo con i proponenti e nulla trova da obiettare al proposto aumento dei limiti di pena pecuniaria e corporale che consentono la non iscrizione sul certificato del casellario della prima condanna.

PAPALIA, *relatore*

### DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri (135); d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (292) e Testo proposto dalla Commissione.

## DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PICCHIOTTI ED  
ALTRI (135)

## Art. 1.

L'articolo 164 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo delle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionata della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna per *delitto alla reclusione* anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale o al delinquente per tendenza;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza tranne che si tratti della confisca ».

## DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI DEGLI OCCHI ED  
ALTRI, APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPU-  
TATI (292)

## Art. 1.

L'articolo 164 del Codice penale (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*) è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Quando la esecuzione di precedente condanna a pena pecuniaria sia stata sospesa prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice, anche in corso di impugnativa, può disporre, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena detentiva, subordinando tale concessione agli adempimenti della precedente sentenza ».

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata già ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi ».

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri, n. 135*).

—  
Art. 2.

L'articolo 175 Codice penale (non menzione della condanna nel certificato del casellario) è sostituito dal seguente:

« Il giudice avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, quando la pena inflitta sia pecuniaria o la detentiva non superi i due anni sola o congiunta alla pena pecuniaria.

Non costituisce ragione di preclusione alla non menzione una sola precedente condanna pecuniaria anche se di questa sia già disposta la non menzione.

Se il condannato che abbia beneficiato di detti benefici commette nuovo reato i detti benefici sono revocati ».

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, n. 292*).

—  
Art. 2.

L'articolo 175 del Codice penale (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*) è sostituito dal seguente:

« Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

—  
Art. 2.

*Identico.*